

Corporate Commercial M&A

luglio 2024

Il contenuto della presente rassegna ha solo valore informativo e non costituisce un parere professionale

NEWS

Appalti in PPP, nuovo schema Sace per operazioni in infrastrutture Esg

Nuovo contratto tipo per le operazioni di project financing

Il 5 luglio 2024 SACE ha presentato un nuovo contratto tipo per le operazioni di *project financing* sul mercato italiano di valore inferiore ai 50 milioni nei settori delle energie rinnovabili e delle infrastrutture sostenibili.

Come è noto, il *project financing* costituisce una tipologia di operazione finanziaria per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche nel cui contesto i privati sono coinvolti non solo nella realizzazione dell'opera ma anche nel finanziamento e nella successiva gestione della medesima, acquisendo una partecipazione nelle entrate economiche future dell'opera realizzata, senza pertanto ricevere alcun compenso 'diretto' dalla pubblica amministrazione. Tale tipologia di operazione implica che l'attività economica promossa deve avere la capacità di autofinanziarsi e che i soggetti che vi prendono parte devono avere una dotazione finanziaria iniziale tale da sopportare l'investimento svolto nella prima parte dell'operazione finanziaria.

In questo numero, tra l'altro:

News

- Applicabilità del Digital Markets Act a TikTok
- Golden Power e pegni su asset strategici
- Costituzione di pegno su quota societaria e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali

Osservatorio

- Successione dei soci nei rapporti della società a seguito dell'estinzione della stessa

Normalmente, la procedura mediante la quale gli istituti di credito erogano un finanziamento ai soggetti che prendono parte ad un'operazione di *project financing* richiede complesse verifiche circa la possibilità della società di progetto di restituire i fondi corrisposti dall'istituto di credito senza il supporto degli sponsors, mediante articolate due diligence, da svolgersi in relazione alla struttura e alle capacità finanziarie del soggetto richiedente.

È proprio in questo segmento che opera il nuovo contratto tipo presentato da SACE. Infatti, attraverso un nuovo schema di collaborazione e condivisione dei rischi con banche e istituti finanziatori che prevede la condivisione di un approccio standardizzato e realizzato sulla base di requisiti pre-concordati tra SACE e istituti di credito, si azzerano i tempi (e i costi) delle menzionate attività di *due diligence*. Detto in altri termini, i soggetti che vorranno richiedere a SACE la garanzia di un finanziamento erogato da un istituto di credito nel contesto di un'operazione di *project financing*, non dovranno più andare incontro ad un processo di *due diligence* atto a verificare la propria futura solvibilità, ma questo sarà posto in essere – in maniera immediata e separata – tra SACE e l'istituto di credito che eroga il finanziamento. Il primo istituto di credito che ad oggi ha adottato il nuovo servizio è Unicredit.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione del nuovo contratto tipo, si evidenziano limitazioni tanto quantitative quanto qualitative. Per quanto concerne le prime, si prevede che il nuovo schema SACE si applicherà alle sole operazioni aventi un valore inferiore ai 50 milioni di euro.

Per quanto invece attiene alle limitazioni di tipo qualitativo, il contratto tipo si applica alle operazioni svolte (i) sul mercato italiano, e (ii) in ambito ESG, come ad esempio le infrastrutture di rete per lo stoccaggio di energie rinnovabili, un settore sempre più strategico il quale – come evidenziato dai dati dell'Agenzia internazionale dell'energia – è cresciuto del 130% nell'ultimo anno.

Bytedance (TikTok) è un *gatekeeper* ai sensi del *Digital Markets Act*

Tribunale dell'UE, T-1077/23, 17 luglio 2024, *Bytedance c. Commissione*

Con sentenza del 17 luglio 2024, il Tribunale dell'UE ha confermato la decisione della Commissione del 5 settembre 2023 con cui la società Bytedance Ltd (che tramite le sue società controllate fornisce la piattaforma di social network online TikTok) è stata qualificata come *gatekeeper* ai sensi del Reg. (UE) 2022/1925 sui mercati digitali (c.d. *Digital Markets Act*, DMA) ed è pertanto soggetta alla disciplina ivi prevista.

Il DMA, emanato il 14 settembre 2022, ha posto una serie di obblighi in capo ai soggetti che forniscono accesso alle piattaforme di *social network online* (i c.d. *gatekeeper*), al fine di tutelare gli operatori commerciali che forniscono prodotti e servizi sui mercati digitali, nonché i consumatori che ivi realizzano le proprie attività non professionali. In via esemplificativa, un soggetto designato quale *gatekeeper* deve consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma, nonché di promuovere la loro offerta e concludere contratti con clienti anche al di fuori della piattaforma, mentre al *gatekeeper* è fatto divieto di riservare ai propri servizi e prodotti un trattamento più favorevole rispetto a servizi o prodotti analoghi offerti da terzi sulla piattaforma.

Ai sensi del DMA, sono considerati *gatekeeper* soggetti che (i) detengono una posizione economica forte, hanno un impatto significativo sul mercato interno e operano in più paesi dell'UE e (ii) occupano una forte posizione di intermediazione, nel senso che collegano un'ampia base di utenti a un gran numero di imprese. Tali requisiti si possono ritenere presunti qualora la società che fornisce una data piattaforma social raggiunga determinate soglie quantitative. Stante la velocità con cui le posizioni di forza si formano e vengono meno nel contesto dei mercati digitali, il DMA stabilisce inoltre, che la società deve aver integrato le due condizioni di cui sopra di cui sopra (nonché le soglie quantitative finalizzate alla presunzione degli stessi) in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

Tornando alla pronuncia in esame, il Tribunale UE – stante il raggiungimento delle soglie quantitative relative al valore di mercato globale e il numero degli utenti di TikTok – ha respinto le argomentazioni di Bytedance volte a superare la presunzione del possesso della qualità di *gatekeeper* da parte di quest’ultima.

In particolare, Bytedance ha affermato che il suo valore di mercato globale fosse dovuto principalmente alle proprie attività in Cina (mentre il fatturato nell’Unione fosse piuttosto modesto) e che da tanto discendesse che la stessa non aveva un impatto significativo sul mercato interno dell’UE. Il Tribunale ha ritenuto invece che l’elevato valore di mercato della Bytedance a livello mondiale, associato all’ampio numero di utenti di TikTok nell’Unione, riflettesse la sua capacità finanziaria e il potenziale vantaggio economico che essa avrebbe tratto da questi ultimi.

In secondo luogo, la ricorrente ha asserito di non detenere una posizione di forza consolidata e duratura sui mercati digitali. Sul punto, Bytedance ha affermato che la propria posizione era stata contestata con successo dai concorrenti – quali Meta e Alphabet – che avevano lanciato nuovi servizi concorrenti come *‘Reels’* e *‘Shorts’* che, imitando le caratteristiche principali di TikTok, avevano conosciuto una rapida crescita. Sul punto il Tribunale ha sottolineato che se è vero che, in effetti, nel 2018, TikTok era un nuovo concorrente sul mercato interno che mirava a contestare la posizione degli operatori aventi una forte presenza sul mercato come Meta e Alphabet, la sua posizione si era rapidamente consolidata, se non addirittura rafforzata negli anni successivi, e ciò nonostante il lancio di servizi concorrenti, al punto da raggiungere, in poco tempo, la metà delle dimensioni, in termini di numero di utenti nell’Unione, di Facebook e di Instagram. Pertanto, il Tribunale UE ha confermato la decisione della Commissione con la quale Bytedance era stata designata quale *gatekeeper* ai sensi del DMA.

La pronuncia in esame chiarisce, da un lato, i requisiti sulla base dei quali un dato soggetto viene qualificato come *gatekeeper* nel contesto del regolamento dell’Unione Europea sui mercati digitali, dall’altro assegna un importante operatore nel settore dei mercati digitali, quale la piattaforma TikTok (nonché le società che la gestiscono), al regime protettivo dettato in favore di consumatori e operatori economici previsto dal DMA.

Il TAR del Lazio conferma la legittimità degli interventi di Golden Power rispetto ai pegni sugli Asset Strategici

Tar del Lazio, 22 maggio 2024, n. 10275

Con recente sentenza n. 10275 del 22 maggio 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato sul ricorso presentato dalla società C. S.p.A., operante nel campo della fornitura di soluzioni software e servizi di outsourcing informatico per il mercato bancario (asset strategici ai sensi del D.L. n.21 del 2012), avverso il D.P.C.M n. 3978 del 27 luglio 2023, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha esercitato determinati poteri speciali di cui all’art. 2 del D.L. n.21 del 2012 (“golden power” o “D.L. 21/2012”) rispetto ad una notifica preventiva presentata da C relativamente all’estensione di alcuni pegni.

Tali pegni erano stati originariamente costituiti dalla società D.B.H Limited, oggi controllante di C, a garanzia di un finanziamento per l’acquisizione di C stessa, e ricadevano sulle azioni di C, nonché su alcuni conti correnti e crediti. Gli stessi pegni, al tempo della loro costituzione erano già stati oggetto di una precedente notifica golden power alla Presidenza, rilevando come assegnazione degli attivi a titolo di garanzia. In quell’occasione la Presidenza aveva concluso il relativo procedimento di verifica con l’adozione di una delibera di non esercizio dei poteri speciali.

Successivamente, la ricorrente ha notificato alla Presidenza, a titolo prudenziale, l’estensione dei medesimi pegni a garanzia di un prestito obbligazionario emesso dalla stessa C. In tal caso, diversamente dal primo provvedimento, la Presidenza ha previsto l’imposizione di determinate prescrizioni nei confronti di C e, in particolare: (i) l’utilizzo del prestito obbligazionario garantito dall’estensione dei pegni sulle azioni e sui conti di C. al fine di effettuare gli investimenti previsti dal piano industriale di C. e gli ulteriori investimenti necessari per garantire la continuità, lo sviluppo e il rafforzamento degli attivi strategici detenuti; (ii) l’invio, con cadenza trimestrale, di relazioni in cui si evidenziava il rispetto delle prescrizioni e lo stato di implementazione del piano industriale da parte di C., nonché l’evoluzione del suo conto economico e dello stato patrimoniale.

Alla luce di ciò, il ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento della Presidenza, sostenendo che l'estensione dei pegni già esistenti non costituisse un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione del D.L. 21/2012.

In particolare, la ricorrente sosteneva che l'estensione del pegno sulle azioni non potesse ritenersi un'operazione rilevante ai fini della disciplina in esame, in quanto non comprendeva il trasferimento del diritto di voto in capo al creditore pignoratizio ai sensi dell'art. 2352 c.c.. Sul punto il TAR ha richiamato invece la disciplina generale delle garanzie reali, che comporta il trasferimento della disponibilità ed il controllo del bene oggetto della garanzia a favore del creditore pignoratizio, in quanto lo stesso ha il diritto di vendere la cosa ricevuta in pegno ed incassarne il ricavato, seppur solo in caso di escussione. In particolare, nel caso del pegno sulle azioni, il creditore pignoratizio può chiedere al tribunale la vendita delle azioni sottoposte a pegno, o persino l'assegnazione delle azioni in pagamento, sino alla concorrenza del debito, previa valutazione del loro valore tramite perizia (artt. 2796 ss. c.c.). A ciò si aggiunga che il creditore pignoratizio acquisisce anche il diritto di voto in ipotesi di inadempimento del debitore. A conclusione di ciò il TAR ha sancito che la costituzione ed estensione dei pegni sulle azioni sono operazioni rilevanti ai fini della normativa di golden power, anche indipendentemente dal trasferimento del diritto di voto al creditore pignoratizio (il TAR, tra l'altro, ha sottolineato come il patto che esclude il diritto di voto potrebbe essere modificato dalle parti in un secondo momento), sostenendo pertanto che la Presidenza avesse esercitato i poteri speciali in linea con quanto previsto dalla normativa.

Il caso, dunque, assume particolare importanza in quanto permette di sancire l'estensione del sindacato della Presidenza in materia di golden power alla costituzione ed estensione di pegni su asset strategici, disponendone pertanto la richiesta di notifica preventiva alla Presidenza, anche qualora il diritto di voto sia rimasto in capo al socio datore di pegno.

Quota societaria costituita in pegno e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali

Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 16047 del 10 giugno 2024

In data 10 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che il socio di una S.r.l. che ha costituito in pegno la propria quota sociale conserva nondimeno il diritto ad impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio.

Per quanto concerne i profili fattuali della controversia, i soci AA e BB impugnavano innanzi al giudice di prime cure la deliberazione assembleare della Prosider – Prodotti Siderurgici S.r.l. ('PSS'), relativa all'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale del 2013. I soci asserivano che a seguito della menzionata delibera assembleare, non risultava essere stato depositato presso la sede sociale né il bilancio, che sarebbe poi stato oggetto di ulteriore successiva approvazione assembleare, né altra documentazione relativa alle scritture contabili utilizzate per la redazione dello stesso o altra indicazione relativa all'incidenza che la partecipazione di PSS al capitale di altre società collegate e controllate avrebbe avuto sul bilancio. Tale omesso deposito aveva dunque determinato l'impedimento a procedere alla consultazione della documentazione informativa prevista ai sensi dell'articolo 2429 cod. civ., determinando così l'estensione dell'inefficacia della delibera di approvazione del bilancio anche all'approvazione del rinvio a nuovo dell'utile di esercizio, poiché dipendente dall'approvazione del bilancio. In tale contesto, si sottolinea che BB aveva costituito pegno delle proprie quote in favore di CC, il quale, in qualità di creditore pignoratizio, aveva votato la deliberazione assembleare oggetto di impugnazione.

A seguito dell'annullamento della delibera da parte dei giudici di merito, PSS proponeva ricorso in Cassazione lamentando, per quanto qui d'interesse, la carenza di legittimazione attiva di BB. Il giudice di legittimità ha respinto il ricorso alla luce del combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., ai sensi dei quali – secondo la Corte – si evince che, anche se il socio la cui quota è oggetto di pegno perde il diritto di voto in assemblea, non perde tuttavia tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa quota, compreso il diritto di agire

giudizio per l'annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo, a meno che non sia stato pattuito diversamente tra le parti.

Pertanto, anche se CC ha preso parte alla votazione della delibera oggetto di impugnazione, BB conserva il diritto ad agire in giudizio per ottenere l'annullamento di tale delibera, atteso che tale facoltà rientra nei diritti amministrativi connessi alla proprietà della quota sociale. Con l'ordinanza in commento, dunque, la Corte di Cassazione chiarisce alcuni rilevanti aspetti in tema di rapporto tra lo spossessamento della quota sociale e la legittimazione ad agire per i diritti ad essa connessi (detto in altri termini, tra diritti connessi alla proprietà della quota sociale e diritti connessi a diritti reali di garanzia costituiti sulla medesima).

Recepimento Corporate Sustainability Reporting Directive

Approvato lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva

La Direttiva (UE) n. 2022/2464 c.d. "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD), entrata in vigore il 5 gennaio 2023, ha introdotto obblighi di reporting in capo alle grandi imprese, e gradualmente anche alle PMI, al fine di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni inerenti ai modelli di business dalle stesse adottate in materia di sviluppo sostenibile e inclusione e coesione sociale.

Al fine di poter rendere più comprensibile e agevole il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla CSRD, il 10 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno Schema di decreto legislativo recante disposizioni più dettagliate sul recepimento della Direttiva.

Nello specifico, lo Schema prevede l'ampliamento dell'ambito di applicazione per quanto concerne gli obblighi di rendicontazione delle informazioni sulla sostenibilità. Tale obbligo sarà esteso a tutte le grandi imprese, alle società madri di grandi gruppi e alle piccole e medie imprese quotate, nonché alle imprese di paesi terzi con forma giuridica comparabile (artt.4 e 5 dello Schema).

La rendicontazione dovrà essere predisposta dalle imprese in conformità agli standard comuni, denominati European Sustainability Reporting Standards (c.d. ESRS) definiti dallo European Financial Reporting Advisory Group (c.d. EFRAG). Nello Schema, inoltre, è stabilito che la rendicontazione attinente alla sostenibilità sarà sottoposta ad un sistema di vigilanza,

necessario al fine di ottenere l'attestazione di conformità agli standard ESRS. L'obbligo di rendicontazione dovrà inoltre essere esteso, oltre che alle imprese obbligate, ai sensi dell'Articolo 2 dello Schema, anche alle società facenti parte del gruppo delle stesse, nonché alle entità della loro catena, comprendendo dunque i prodotti, i servizi, i rapporti commerciali e la catena di fornitura.

In linea con la Direttiva, lo Schema riporta altresì le modifiche al decreto legislativo n.39 del 2010 (art. 9 Schema) in merito alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati. Tali modifiche introducono la disciplina sui diritti e le competenze specifiche spettanti ai revisori legali e ai rappresentanti dei lavoratori, i cui ruoli saranno complementari ai fini della validazione e del miglioramento delle pratiche di sostenibilità aziendale.

Lo Schema, agli articoli 3 e 4, stabilisce inoltre che l'Organo Gestorio provveda, ai sensi dell'art. 2428 c.c., ad includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione, anche la rendicontazione di sostenibilità, indicando le informazioni inerenti all'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e il modo in cui queste ultime influiscono sull'andamento dei risultati e sulla situazione dell'impresa. In tal modo, la CSRD ha eliminato la possibilità, precedentemente esistente, di riportare le informazioni sulla sostenibilità in un documento separato rispetto alla relazione sulla gestione.

Dovranno altresì essere indicate le strategie aziendali in relazione alle questioni di sostenibilità e alla loro compatibilità con la transizione verso un'economia di tipo sostenibile, che mira a limitare l'innalzamento della temperatura globale. A tal fine, dovranno essere rese esplicite le mansioni in capo agli organi di amministrazione, gestione e controllo con riferimento alle questioni di sostenibilità, come, ad esempio, l'adozione di obiettivi e di politiche aziendali specifiche per la sostenibilità, nonché le adeguate procedure di due diligence adottate dalle imprese.

Infine, è opportuno notare che, nello Schema, all'Articolo 10, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie in capo agli amministratori che manchino di fornire le informazioni richieste sulla sostenibilità.

In conclusione, è chiaro l'intento del legislatore italiano di voler predisporre una normativa volta ad ottenere un impatto significativo sugli obblighi di trasparenza e di attuazione in capo alle imprese, affinché queste dispongano di adeguate pratiche di sostenibilità all'interno dei loro modelli di business.

Osservatorio

Successione nei rapporti giuridici della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese: la Cassazione chiarisce ulteriormente la disciplina

Il giudice di legittimità interviene in relazione alla successione dei soci della società estinta tanto nei rapporti attivi quanto in quelli passivi di quest'ultima.

1. L'estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese

L'estinzione di una società di persone o di capitali avviene, a seguito della procedura di liquidazione, con la cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Tale principio risulta in maniera esplicita dal disposto del terzo comma dell'art.2495 c.c., che cita l'estinzione come effetto della cancellazione: “[con la cancellazione,] *ferma restando l'estinzione della società [...]*”. Per le società di persone, invece, l'art. 2312 c.c. si limita a statuire che *“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese”*. Tuttavia, sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono unanimemente che la considerazione dettata dall'art.2495 co. 3° c.c. possa essere estesa in via analogica anche alle società di persone ⁽¹⁾.

Ad ogni modo, l'estinzione della società mediante la cancellazione della stessa dal registro delle imprese non comporta l'estinzione di tutti i rapporti giuridici di cui era precedentemente titolare la società. In particolare, dispone il già citato terzo comma dell'art.2495 c.c. che *“[...] dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”*. Di conseguenza, l'art.2495 c.c. disciplina espressamente solamente la successione dei soci nei rapporti giuridici passivi nella società estinta mentre nulla stabilisce riguardo alla successione nei rapporti attivi.

Le due pronunce di seguito esaminate, segnatamente (i) Cassazione, 14 giugno 2024, n.16607 ord. e (ii) 9 luglio 2024, n.18720, da un lato chiariscono la disciplina della successione nei rapporti attivi della società estinta, mentre dall'altro puntualizzano alcuni aspetti relativi alla successione dei soci nei rapporti passivi.

2. La successione dei soci nei rapporti giuridici attivi

Per quanto la sentenza della Corte di Cassazione del 9 luglio 2024 attenga anche alla successione dei soci nei rapporti giuridici passivi, quest'ultima viene nondimeno in rilievo con riferimento alla successione nelle attività della società estinta.

Infatti, prima di pronunciarsi sulle specifiche questioni sottese ai motivi di ricorso (attinenti ai limiti della successione dei soci nelle passività della società estinta), la Suprema Corte ricostruisce – in via generale – la disciplina (di derivazione in parte giurisprudenziale) della successione nei rapporti della società estinta mediante cancellazione dal registro delle imprese.

Sulla base di quanto già affermato dalla Cassazione e Sezioni Unite con sentenza n.6070 del 2013 ⁽²⁾, nonostante lo “scarno tessuto normativo”, l'art.2495 co. 3° c.c. comporta che, a seguito dell'estinzione della società, si instaura un regime di contitolarità o di comunione indivisa. Tale regime attiene tanto ai rapporti passivi (entro i limiti di cui al co. 3°, *i.e.*, fino alla concorrenza delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione) ma anche, nonostante non vi sia una espressa previsione normativa in tal senso, ai rapporti giuridici attivi, con la conseguenza che i soci succedono anche in relazione alle sopravvenienze attive in regime di comunione indivisa (*i.e.*, forma di proprietà in cui ogni condomino ha diritto ad una quota ideale dell'intero bene in regime di *communio pro indiviso*, in modo che ciascun soggetto abbia identici diritti e poteri sulla cosa).

Così chiarito il regime generale della successione dei soci nei rapporti attivi della società estinta, la Corte di Cassazione – nella menzionata ordinanza n. 16607 del 14 giugno 2024 – ha applicato il suesposto principio ad una peculiare fattispecie, vale a dire quella dell'estinzione di una società di persone in pendenza di un procedimento volto ad ottenere la corresponsione di un credito sociale.

⁽¹⁾ Ex multis, A. Zorzi, La cancellazione e l'estinzione delle società di persone (con alcune considerazioni più generali), in *Rivista di Diritto Societario*, 2016, fascicolo 4.

⁽²⁾ Poi confermata – inter alia – da Cass., S.U., 27 novembre 2023, n. 32790 e Cass., 21 aprile 2023, n. 10752.

Nello specifico, Unicredit S.p.A. applicava in favore di Martex S.n.c. un tasso di interessi ultra-legale in difetto di apposita pattuizione. Quest'ultima agiva di conseguenza per ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito da Unicredit e otteneva innanzi al giudice di prime cure una sentenza che riconosceva il proprio diritto di credito, condannando la convenuta alla restituzione delle somme. Nelle more del procedimento di primo grado – prima che il credito di Martex fosse accertato – interveniva la volontaria cancellazione della società dal registro delle imprese. Giunta la questione innanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente, questa stabiliva che la cancellazione della società dal registro delle imprese doveva considerarsi quale rinuncia al credito vantato nei confronti della banca con conseguente intrasmissibilità del medesimo ai soci.

Il giudice di legittimità non ha condiviso tale ultima impostazione, cassando la pronuncia della Corte d'Appello. La Cassazione ha rilevato infatti che la remissione del credito possiede i caratteri dell'univocità e della concludenza, i quali – avendo l'istituto portata eccezionale – devono essere valutati con particolare rigore e cautela. Ha aggiunto inoltre il giudice di legittimità che la sussistenza dei menzionati requisiti deve essere riscontrata nel momento in cui sarebbe stata asseritamente posta in essere la remissione ossia, nel caso di specie, nel momento in cui la società è stata cancellata dal registro delle imprese.

Alla luce di tanto, la Cassazione ha concluso che la mera cancellazione di una società dal registro delle imprese non può, di per sé sola, reputarsi sufficiente a dedurre la remissione del credito fatto valere in giudizio. Pertanto, non sussistendo altri indici attinenti alla volontà remissoria di Martex, i soci succedono alla società in regime di comunione in divisa nel credito sociale.

3. La successione dei soci nei rapporti giuridici passivi

Risulta certamente meno complessa, se non altro in quanto l'art. 2495 c.c. contiene una espressa previsione sul punto, la disciplina della successione dei soci nei rapporti giuridici passivi della società estinta. Tali profili sono oggetto della sentenza n. 18720 del 9 luglio 2024 della Corte di Cassazione.

I profili fattuali della causa attengono all'azione

instaurata da un condominio (il "Condominio") nei confronti di C.S. S.r.l. (società che aveva svolto alcuni lavori all'interno di detto Condominio) volta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dai vizi e dai difetti presenti in alcune parti comuni dell'edificio, nonché del danno cagionato dal ridotto godimento dei servizi e degli impianti condominiali. Nelle more del procedimento intentato innanzi al Tribunale di Milano, veniva dato atto della cancellazione di C.S. dal registro delle imprese.

In particolare, in sede di liquidazione i soci accantonavano prudenzialmente una serie di fondi per rischi di controversie future (il "Fondo Rischi") (il quale – si precisa – rappresenta un'allocazione di risorse meramente contabile, i.e., nessun importo veniva materialmente stanziato su un determinato conto bancario), conferendo al liquidatore mandato, in caso di eventuali future sentenze di condanna avverso C.S., di provvedere al pagamento dei debiti utilizzando le disponibilità accantonate a tal fine. Giunta la questione innanzi alla Cassazione, questa veniva interrogata in ordine alla concorrenza ex art. 2495 co. 3° c.c. del Fondo Rischi. Il giudice di legittimità era quindi chiamato a stabilire se le allocazioni meramente contabili di cui al Fondo Rischi rientrassero o meno nelle "somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione" di cui all'art. 2495 co. 3° c.c. e, di conseguenza, se i creditori sociali potessero rivalersi sui soci nei limiti delle somme allocate prudenzialmente nel Fondo Rischi (nonché delle ulteriori somme riscosse in sede di liquidazione).

Dopo aver ricostruito, in via generale, la disciplina della successione dei soci nei rapporti giuridici attivi e passivi della società estinta (v. *supra*, §2), la Corte di Cassazione ha affermato che l'espressione "somme riscosse dai soci" risulta applicabile anche al caso in cui l'attribuzione ai soci di avvenuto mediante comunione indivisa. In secondo luogo, la Suprema Corte ha sancito che il sostantivo "somme" deve essere interpretato in senso funzionale, comprendendo tutto quanto sia stato percepito dai soci, si tratti di beni o di altre utilità. Pertanto, il Fondo Rischi rientra negli attivi cui succedono i soci con l'estinzione della società con la conseguenza che i creditori sociali possono far valere le proprie pretese nei confronti dei soci anche nei limiti dei 'proventi' derivanti da quest'ultimo.

STUDIO LEGALE PADOVAN

Milano Foro Buonaparte 54 | T. +39 02.4814994 | corporate@studiopadovan.com
Roma via Sistina 23 | T. +39 06.98796392 | roma@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

